

## **FONDI DI PREVIDENZA**

### **LE TABELLE PER IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI CON DECORRENZA 2012**

Alla fine del mese di gennaio arrivano come sempre i dati Istat sull'inflazione registrata nell'anno precedente e si può quindi procedere al necessario aggiornamento delle tabelle per il calcolo dei trattamenti previdenziali ed assistenziali della Fondazione Enpam. Sono molti i professionisti e i semplici iscritti che vogliono procedere personalmente al calcolo dei trattamenti previdenziali maturati, servendosi degli indici e degli importi che in questa sede, come ogni anno, provvediamo a fornire.

Quest'anno l'incremento percentuale rilevato dall'indice ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" è pari a **2,7%**, contro l'1,55% del 2010. Si è quindi assistito ad un sostanziale incremento della dinamica inflazionistica.

Come si potrà notare, il valore annuo ufficialmente esposto dall'Istituto Nazionale di Statistica è rappresentato con una sola cifra decimale, anziché due come in passato. Infatti, a partire da gennaio 2011, l'ISTAT, per migliorare la coerenza scientifica della base dati utilizzabile per l'incremento dei valori monetari, ha avviato una procedura di armonizzazione tra i valori delle variazioni mensili e medie annue dei numeri indice dei prezzi al consumo (normalmente espressi con un solo decimale) e la tabella dei coefficienti delle rivalutazioni monetarie (sinora espressa con due decimali), decidendo di arrotondare in entrambi i casi il risultato alla prima cifra decimale.

Alla luce di quanto disposto dalla normativa regolamentare dei Fondi, sono state dunque aggiornate le tabelle per il calcolo dei trattamenti previdenziali.

Si fa presente che, sulla base della medesima rilevazione, viene effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, anche la rivalutazione delle pensioni in godimento al 31 dicembre 2011 a carico del Fondo di Previdenza Generale "Quota A", della "Quota B" del Fondo Generale – Fondo della libera professione e dei Fondi Speciali per i medici e gli specialisti convenzionati e accreditati con il Servizio sanitario nazionale. La rivalutazione è applicata sull'importo complessivo delle prestazioni erogate a ciascun iscritto da tutti i Fondi di previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:

- 75% dell'incremento percentuale dell'indice Istat (corrispondente per quest'anno al **2,03%**), fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti (e cioè, per il 2012, sino al limite di €24.354,20 annui lordi corrispondenti al quadruplo del trattamento minimo Inps per l'anno 2011);

- 50% dell'incremento dell'indice Istat (corrispondente per quest'anno allo **1,35%**), oltre tale limite.

Per il calcolo delle prestazioni erogate dal Fondo di Previdenza dei Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta e addetti ai Servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale, si dovrà fare riferimento alla **tabella n. 1**, contenente i coefficienti di rivalutazione al 100% dei compensi percepiti dal medico. L'art. 7, comma 4, del Regolamento del Fondo prevede infatti che, per la determinazione della base pensionabile, il reddito percepito in ciascun anno, ricostruito dai contributi accreditati anno per anno a nome del medico, venga rivalutato in base al 100% dell'incremento percentuale registrato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Tali compensi rivalutati devono essere, quindi, sommati ed il risultato diviso per il numero di anni di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.

La tabella n. 1 viene anche utilizzata per il calcolo di quei trattamenti che vengono liquidati dal Fondo Specialisti Ambulatoriali con il medesimo sistema del Fondo dei Medici di Medicina Generale; ciò accade quando la data di cessazione del rapporto sia anteriore di più di 10 anni rispetto a quella di decorrenza della pensione.

La **tabella n. 2** si riferisce al calcolo previsto dall'art. 8, comma 2, del Fondo Ambulatoriali e viene applicata alle posizioni di quei Sanitari che, benché cessati dal rapporto professionale, hanno dovuto attendere, per richiedere il trattamento di loro spettanza, il raggiungimento di una delle seguenti condizioni:

- 65 anni di età;
- 30 anni di anzianità di laurea, 58 anni di età e 35 anni di contribuzione (raggiunti con il cumulo dell'anzianità contributiva maturata presso un Fondo Speciale diverso da quello cessato, ovvero con la ricongiunzione di altra posizione previdenziale obbligatoria);
- 40 anni di contribuzione e 30 anni di anzianità di laurea, con qualunque età;
- sopravvenuta invalidità permanente.

In questi casi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento del Fondo Ambulatoriali, la prestazione di competenza viene calcolata sulla base della normativa in vigore all'atto della cessazione e viene successivamente maggiorata, mediante i coefficienti riportati nella tabella n. 2, del 100% dell'indice ISTAT per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

Per i trattamenti erogati dal Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni si deve, invece, ricorrere alla **tabella n. 3**, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Regolamento in vigore.

Tale disciplina prevede infatti, ai fini della determinazione della retribuzione media annua di base, che il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva venga rivalutato, come per il Fondo dei Medici di Medicina Generale, in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT. Tale rivalutazione si applica integralmente per la fascia di reddito annuo compresa entro 75 milioni di vecchie lire, corrispondenti ad €38.734,27, mentre, per la parte eccedente tale importo, si applica nella misura del 75%.

La **tabella n. 4** si riferisce al calcolo delle prestazioni della Quota "A" del Fondo di previdenza Generale e del Fondo della Libera Professione - Quota "B" del Fondo Generale.

Lo sviluppo del calcolo della "Quota A" e della "Quota B" di pensione è molto simile a quello sopra illustrato per il conteggio della pensione del Fondo dei Medici di Medicina Generale. Anche in questo caso occorre ricostruire la media dei redditi annui corrispondenti ai contributi versati, previa rivalutazione pari all'incremento dell'indice ISTAT del costo della vita dall'anno di riferimento dei contributi all'anno che precede quello del pensionamento. Per la "Quota A" la rivalutazione è sempre pari al 75% dell'incremento percentuale registrato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Per la Quota "B", relativamente ai redditi professionali prodotti sino al 1997 compreso, la rivalutazione è effettuata in misura pari al 100% dell'incremento. A partire dal 1998 il Regolamento del Fondo prevede che la rivalutazione dei redditi, sia per la "Quota A" che per la "Quota B" venga effettuata nella misura del 75% dell'indice ISTAT.

La **tabella n. 5** riporta, con riferimento al Fondo della Libera Professione – "Quota B" del Fondo Generale, sulla base dell'indice di rivalutazione di cui sopra (**2,7%**), nella prima parte, per gli anni di reddito dal 2000 al 2011, il limite di reddito libero professionale oltre il quale è dovuto il contributo dell'1% (anziché quello ordinario del 12,50% ovvero quello ridotto al 2%); nella seconda parte, per gli anni dal 2000 al 2012, l'importo del reddito virtuale già coperto dal contributo minimo obbligatorio alla Quota "A" del Fondo Generale, sul quale non è quindi dovuta la contribuzione alla Quota "B". Va precisato che, a termini di regolamento, i contributi minimi obbligatori sono rivalutati in base alla variazione percentuale dell'indice Istat riscontrata tra il mese di giugno 2011 e il mese di giugno 2010.

Nella **tabella n. 6** è riportato, assieme a quelli degli anni precedenti, il nuovo importo del trattamento minimo che l'Ente corrisponde, in presenza dei prescritti requisiti, all'atto del verificarsi degli eventi di invalidità assoluta e permanente e di premorienza.

Nella **tabella n. 7** è riportata la successione temporale, sino al 2012 compreso, dei diversi importi mensili lordi dei trattamenti minimi Enpam, calcolati alla luce del corrispondente trattamento minimo Inps. A tale proposito, occorre considerare che la

Fondazione eroga le prestazioni pensionistiche in 12 mensilità, anziché in 13 come l'Inps, e quindi la mensilità in meno viene ridistribuita sulle altre 12.

La **tabella n. 8** riporta la serie storica, a partire dal 2000, del reddito minimo e massimo ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Dal 2006 in poi, nella suddetta tabella, sono stati inseriti gli importi relativi all'indennità minima e massima erogabile. Com'è noto, l'indennità di maternità è oggi pari ai cinque dodicesimi dell'80% del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla professionista iscritta alla Fondazione nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.

La **tabella n. 9** riporta, a partire dal 2000, la soglia di retribuzione oltre la quale i lavoratori dipendenti sono tenuti a pagare un contributo aggiuntivo pari ad un punto percentuale del loro compenso. Ai fini Enpam, questa soglia rileva ai fini del calcolo delle prestazioni per gli iscritti transitati a rapporto di impiego (ex continuità assistenziale, emergenza territoriale, medicina dei servizi, specialistica ambulatoriale).

Nella **tabella n. 10** sono indicate le percentuali da applicare per la rivalutazione delle pensioni. Come si è specificato più sopra, il 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno di riferimento dal numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (che fino al 2007 compreso era applicato sull'intero ammontare della pensione) è oggi applicato fino ad un importo pari a quattro volte il trattamento minimo I.N.P.S., mentre oltre tale limite si applica il 50% della suddetta variazione.

Le **tabelle nn. 11 e 12** riguardano la rivalutazione dei limiti di reddito e degli importi, con riferimento rispettivamente alle prestazioni assistenziali liquidate dal Fondo di previdenza generale (tabella 11) e delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale (tabella 12). Infatti, il Consiglio di Amministrazione dell'Enpam, nei nuovi Regolamenti di Assistenza in vigore dal 1° febbraio 2007, considerando congrui gli importi fissati in tale occasione, per evitare di dover periodicamente intervenire sulla loro entità per mantenerne intatta la valenza assistenziale, ha ritenuto di prevedere la loro indicizzazione annuale.

Si ricorda che al fine della concessione delle prestazioni assistenziali, il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non deve essere superiore a sei volte l'importo del trattamento minimo INPS nel medesimo anno (importo di cui al primo punto di entrambe le tabelle). Tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive del Fondo della libera professione (tabella 12), si precisa altresì che esse sono riservate agli iscritti attivi ed ai pensionati di tale Fondo (anche con un importo minimo), nonché ai loro superstiti. Si intendono iscritti attivi i medici e

gli odontoiatri che abbiano contribuito alla gestione per almeno un anno nel triennio anteriore alla presentazione della domanda.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Vezza)

**Tabella 1** relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Medici di Medicina Generale (approvato con D.M. 4/4/85 e successive modifiche) e ai sensi dell'art. 8, comma 7 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali (approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modifiche)

**Decorrenza pensione anno 2012**

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100% dei compensi</i>
1947	36,884
1948	34,835
1949	34,331
1950	34,800
1951	31,718
1952	30,426
1953	29,846
1954	29,064
1955	28,272
1956	26,931
1957	26,420
1958	25,214
1959	25,318
1960	24,664
1961	23,963
1962	22,800
1963	21,206
1964	20,019
1965	19,186
1966	18,809
1967	18,441
1968	18,209
1969	17,711
1970	16,854
1971	16,052
1972	15,198
1973	13,770
1974	11,528
1975	9,839
1976	8,444
1977	7,150
1978	6,358
1979	5,494
1980	4,535
1981	3,821
1982	3,284
1983	2,856
1984	2,583
1985	2,378
1986	2,241
1987	2,142
1988	2,041

**Tabella 1** relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Medici di Medicina Generale (approvato con D.M. 4/4/85 e successive modifiche) e ai sensi dell'art. 8, comma 7 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali (approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modifiche)

**Decorrenza pensione anno 2012**

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100% dei compensi</i>
1989	1,915
1990	1,805
1991	1,696
1992	1,609
1993	1,544
1994	1,486
1995	1,410
1996	1,357
1997	1,334
1998	1,310
1999	1,290
2000	1,258
2001	1,225
2002	1,196
2003	1,167
2004	1,145
2005	1,125
2006	1,103
2007	1,085
2008	1,051
2009	1,043
2010	1,027
2011	1,000
2012	1,000

**Tabella 2** relativa alla rivalutazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 8, comma 2 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modificazioni

**Decorrenza del trattamento anno 2012**

<i>Anno di cessazione</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100%</i>
1961	24,664
1962	23,963
1963	22,800
1964	21,206
1965	20,019
1966	19,186
1967	18,809
1968	18,441
1969	18,209
1970	17,711
1971	16,854
1972	16,052
1973	15,198
1974	13,770
1975	11,528
1976	9,839
1977	8,444
1978	7,150
1979	6,358
1980	5,494
1981	4,535
1982	3,821
1983	3,284
1984	2,856
1985	2,583
1986	2,378
1987	2,241
1988	2,142
1989	2,041
1990	1,915
1991	1,805
1992	1,696
1993	1,609
1994	1,544
1995	1,486
1996	1,410
1997	1,357
1998	1,334
1999	1,310
2000	1,290
2001	1,258
2002	1,225
2003	1,196
2004	1,167
2005	1,145
2006	1,125
2007	1,103
2008	1,085
2009	1,051
2010	1,043
2011	1,027
2012	1,000



**Tabella 3** relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Specialisti Esterni approvato con D.M. 19.06.1992 e successive modificazioni

**Decorrenza pensione anno 2012**

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100%</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 75%</i>
1947	36,884	27,9061
1948	34,835	26,3647
1949	34,331	25,9785
1950	34,800	26,3178
1951	31,718	24,0103
1952	30,426	23,0519
1953	29,846	22,6265
1954	29,064	22,0380
1955	28,272	21,4443
1956	26,931	20,4344
1957	26,420	20,0579
1958	25,214	19,1502
1959	25,318	19,2261
1960	24,664	18,7267
1961	23,963	18,2055
1962	22,800	17,3334
1963	21,206	16,1406
1964	20,019	15,2547
1965	19,186	14,6360
1966	18,809	14,3538
1967	18,441	14,0772
1968	18,209	13,8997
1969	17,711	13,5278
1970	16,854	12,8831
1971	16,052	12,2811
1972	15,198	11,6428
1973	13,770	10,5688
1974	11,528	8,8914
1975	9,839	7,6222
1976	8,444	6,5773
1977	7,150	5,6066
1978	6,358	5,0154
1979	5,494	4,3684
1980	4,535	3,6508
1981	3,821	3,1149
1982	3,284	2,7134
1983	2,856	2,3921
1984	2,583	2,1868
1985	2,378	2,0334
1986	2,241	1,9309
1987	2,142	1,8570
1988	2,041	1,7804
1989	1,915	1,6856

**Tabella 3** relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Specialisti Esterni approvato con D.M. 19.06.1992 e successive modificazioni

**Decorrenza pensione anno 2012**

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100%</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 75%</i>
1990	1,805	1,6030
1991	1,696	1,5216
1992	1,609	1,4565
1993	1,544	1,4078
1994	1,486	1,3644
1995	1,410	1,3073
1996	1,357	1,2676
1997	1,334	1,2506
1998	1,310	1,2329
1999	1,290	1,2176
2000	1,258	1,1934
2001	1,225	1,1688
2002	1,196	1,1470
2003	1,167	1,1255
2004	1,145	1,1084
2005	1,125	1,0941
2006	1,103	1,0775
2007	1,085	1,0635
2008	1,051	1,0381
2009	1,043	1,0322
2010	1,027	1,0203
2011	1,000	1,0000
2012	1,000	1,0000

**Tabella 4** relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 18, comma 4 del regolamento del Fondo Generale (Quota A e B) in vigore dal 1° Gennaio 1998

**Decorrenza pensione anno 2012**

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100% Quota B</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 75% Quota A e (Quota B dal 01.01.1998)</i>
1947		27,9061
1948		26,3647
1949		25,9785
1950		26,3178
1951		24,0103
1952		23,0519
1953		22,6265
1954		22,0380
1955		21,4443
1956		20,4344
1957		20,0579
1958		19,1502
1959		19,2261
1960		18,7267
1961		18,2055
1962		17,3334
1963		16,1406
1964		15,2547
1965		14,6360
1966		14,3538
1967		14,0772
1968		13,8997
1969		13,5278
1970		12,8831
1971		12,2811
1972		11,6428
1973		10,5688
1974		8,8914
1975		7,6222
1976		6,5773
1977		5,6066
1978		5,0154
1979		4,3684
1980		3,6508
1981		3,1149
1982		2,7134
1983		2,3921
1984		2,1868
1985		2,0334
1986		1,9309
1987		1,8570

**Tabella 4** relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 18, comma 4 del regolamento del Fondo Generale (Quota A e B) in vigore dal 1° Gennaio 1998

**Decorrenza pensione anno 2012**

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100% Quota B</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 75% Quota A e (Quota B dal 01.01.1998)</i>
1988		1,7804
1989		1,6856
1990	1,805	1,6030
1991	1,696	1,5216
1992	1,609	1,4565
1993	1,544	1,4078
1994	1,486	1,3644
1995	1,410	1,3073
1996	1,357	1,2676
1997	1,334	1,2506
1998		1,2329
1999		1,2176
2000		1,1934
2001		1,1688
2002		1,1470
2003		1,1255
2004		1,1084
2005		1,0941
2006		1,0775
2007		1,0635
2008		1,0381
2009		1,0322
2010		1,0203
2011		1,0000
2012		1,0000

**Tabella 5** relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale

**Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo Generale**

<i>Limite reddito libero professionale anno 2000</i>	€43.640,61
<i>Limite reddito libero professionale anno 2001</i>	€44.810,18
<i>Limite reddito libero professionale anno 2002</i>	€45.899,07
<i>Limite reddito libero professionale anno 2003</i>	€47.028,19
<i>Limite reddito libero professionale anno 2004</i>	€47.964,05
<i>Limite reddito libero professionale anno 2005</i>	€48.779,44
<i>Limite reddito libero professionale anno 2006</i>	€49.755,03
<i>Limite reddito libero professionale anno 2007</i>	€50.610,82
<i>Limite reddito libero professionale anno 2008</i>	€52.245,55
<i>Limite reddito libero professionale anno 2009</i>	€52.637,39
<i>Limite reddito libero professionale anno 2010</i>	€53.453,27
<i>Limite reddito libero professionale anno 2011</i>	€54.896,51

**Tabella 5** relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale

	<b>Reddito virtuale già assoggettato al contributo minimo obbligatorio</b>	
	<i>Medici infraquarantenni e ultraquarantenni assoggettati a contribuzione ridotta</i>	<i>Medici ultraquarantenni</i>
Anno 2000	€4.301,05	€8.007,15
Anno 2001	€4.416,74	€8.221,99
Anno 2002	€4.544,80	€8.460,40
Anno 2003	€4.649,36	€8.654,96
Anno 2004	€4.838,96	€8.936,64
Anno 2005	€4.945,44	€9.133,28
Anno 2006	€5.024,56	€9.279,44
Anno 2007	€5.130,08	€9.474,32
Anno 2008	€5.212,16	€9.625,92
Anno 2009	€5.410,24	€9.991,68
Anno 2010	€5.431,92	€10.031,68
Anno 2011	€5.502,56	€10.162,08
Anno 2012	€5.651,12	€10.436,48

**Tabella 6** Trattamento pensionistico annuo minimo ai sensi dell'art. 20, comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (maggiorazione per inabilità e premorienza)

<i>Anno</i>	<i>Importo trattamento annuo minimo</i>
1998	€10.845,59
1999	€11.040,81
2000	€11.215,26
2001	€11.502,37
2002	€11.810,63
2003	€12.097,63
2004	€12.395,23
2005	€12.641,89
2006	€12.856,81
2007	€13.113,95
2008	€13.339,51
2009	€13.770,38
2010	€13.873,65
2011	€14.088,69
2012	€14.469,08

**Tabella 7** Importo dell'integrazione erogata dall'E.N.P.A.M. sulla base del trattamento minimo INPS

<i>Anno</i>	<i>Importo annuale</i>	<i>Importo mensile</i>
2000	€4.840,08	€403,34
2001	€4.970,67	€414,22
2002	€5.104,97	€425,41
2003	€5.227,43	€435,62
2004	€5.358,08	€446,51
2005	€5.460,26	€455,02
2006	€5.558,54	€463,21
2007	€5.669,82	€472,49
2008	€5.760,56	€480,05
2009	€5.950,88	€495,91
2010	€5.992,61	€499,38
2011	€6.088,55	€507,38
2012	€6.246,89	€520,57

\* Per l'anno 2011 l'importo è stato ricalcolato sulla base del dato definitivo relativo al minimo I.N.P.S.; mentre l'anno 2012 è determinato sulla base del dato provvisorio.



**Tabella 8** Importo annuo dell'indennità di maternità, ex art. 70 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<i>Anno (*)</i>	<i>Importo minimo mensile INPS per indennità di maternità</i>	<i>Reddito lordo annuo minimo valutabile</i>	<i>Reddito lordo annuo massimo valutabile G.U. n. 251 del 28/10/2003</i>	<i>Indennità minima lorda</i>	<i>Indennità massima lorda</i>
2000	€372,31	€11.035,38			
2001	€381,61	€11.310,92			
2002	€392,69	€11.639,27			
2003	€402,11	€11.918,54	€59.592,70		
2004	€412,16	€12.216,84	€61.084,20		
2005	€420,16	€12.448,80	€62.244,00		
2006	€427,58	€12.673,44	€63.367,20	€4.224,48	€21.122,40
2007	€436,14	€12.926,16	€64.630,80	€4.308,72	€21.543,60
2008	€443,56	€13.147,68	€65.738,40	€4.382,56	€21.912,80
2009	€457,76	€13.568,88	€67.844,40	€4.522,96	€22.614,80
2010	€460,97	€13.662,48	€68.312,40	€4.554,16	€22.770,80
2011	€468,35	€13.881,89	€69.409,47	€4.627,30	€23.136,49
2012	€480,53	€14.242,91	€71.214,55	€4.747,64	€23.738,18

\* Per l'anno 2011 l'importo è stato ricalcolato sulla base del dato definitivo relativo al minimo I.N.P.S.; mentre l'anno 2012 è determinato sulla base del dato provvisorio.

**Tabella 9** **Tabella 9** Quota di retribuzione soggetta all' aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ex art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438, per gli iscritti transitati a rapporto d'impiego.

<i>Anno</i>	<i>Limite della prima fascia di retribuzione pensionabile</i>
2000	€34.253,49
2001	€35.143,86
2002	€36.093,00
2003	€36.959,00
2004	€37.883,00
2005	€38.641,00
2006	€39.297,00
2007	€40.083,00
2008	€40.765,00
2009	€42.069,00
2010	€42.364,00
2011	€43.042,00
* 2012	€44.204,00

\* Dato presuntivo, in attesa di comunicato ufficiale dell' I.N.P.D.A.P.

**Tabella 10** relativa alla rivalutazione delle pensioni ai sensi dell'art.26, comma 1 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale e ai sensi dell'art.5, comma 2 dei regolamenti dei Fondi Speciali di Previdenza.

<i>Anno</i>	<i>4 volte il trattamento minimo INPS</i>	<i>Istat 75%</i>	<i>Istat 50%</i>
2007	€22.234,16	1,5%	1%
2008	€22.679,28	1,29%	0,86%
2009	€23.065,12	2,42%	1,62%
2010	€23.803,52	0,56%	0,38%
2011	€23.970,44	1,16%	0,78%
2012	€24.354,20	2,03%	1,35%

**Tabella 11** relativa alla rivalutazione delle prestazioni assistenziali del Fondo di Previdenza Generale

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Limite di reddito (6 volte trattamento minimo INPS annuo )</i>	€34.018,92	€34.597,68	€35.705,28	€35.955,66	€36.531,30	€37.481,34
<i>Misura prestazioni straordinarie (art. 2, co. 3)</i>	€7.000,00	€7.120,40	€7.350,39	€7.405,52	€7.520,31	€7.723,35
<i>Limite di reddito per prestazioni casi eccezionali (art. 2, co. 6)</i>	€12.000,00	€12.206,40	€12.600,67	€12.695,18	€12.891,96	€13.240,04
<i>Importo massimo prestazioni per casi eccezionali (art. 2, co. 6)</i>	€5.000,00	€5.086,00	€5.250,28	€5.289,66	€5.371,65	€5.516,68
<i>Contributo per ospitalità in casa di riposo (art. 4, co. 3)</i>	€50,00	€50,86	€52,50	€52,89	€53,71	€55,16
<i>Contributo per assistenza domiciliare (art. 5, co. 4)</i>	€500,00	€508,60	€525,03	€528,97	€537,17	€551,67
<i>Misura massima prestazioni una tantum calamità naturali (art. 6, co. 3)</i>	€15.000,00	€15.258,00	€15.750,83	€15.868,96	€16.114,93	€16.550,03
<i>Limite massimo rimborso interessi su mutui per calamità naturali (art. 6, co. 3)</i>	€8.000,00	€8.137,60	€8.400,44	€8.463,44	€8.594,62	€8.826,68

**Tabella 12** relativa alla rivalutazione delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo Generale

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Limite di reddito (6 volte trattamento minimo INPS)</i>	€34.018,92	€34.597,68	€35.705,28	€35.955,66	€36.531,30	€37.481,34
<i>Misura prestazioni mensili per invalidità temporanea (art. 2, co. 5)</i>	€2.100,00	€2.136,12	€2.205,12	€2.221,66	€2.256,10	€2.317,01
<i>Misura prestazioni giornaliere per invalidità temporanea (art. 2, co. 5)</i>	€70,00	€71,20	€73,50	€74,05	€75,20	€77,23
<i>Misura massima prestazioni aggiuntive di invalidità (art. 3, co. 1)</i>	€4.000,00	€4.068,80	€4.200,22	€4.231,72	€4.297,31	€4.413,34
<i>Maggiorazione contributi assistenza domiciliare (art. 4, co. 1)</i>	€250 (50% di € 500)	€254,30	€262,51	€264,48	€268,58	€275,83
<i>Misura massima "una tantum" aggiuntiva per calamità naturali (art. 5, co. 3)</i>	€4.500 (30% di € 15.000)	€4.577,40	€4.725,25	€4.760,69	€4.834,48	€4.965,01
<i>Misura massima "una tantum" aggiuntiva per rimborso interessi su mutui per calamità naturali (art. 5, co. 3)</i>	€2.400 (30% di € 8.000)	€2.441,28	€2.520,13	€2.539,03	€2.578,38	€2.648,00